

Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 21 dicembre 2004

(Causa T-490/04)

(2005/C 31/54)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 21 dicembre 2004 la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing e dall'avv.to T. Lübbig, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004)4001/3, sulla normativa tedesca in materia di servizi di preparazione della posta, in particolare sull'accesso degli intermediari di smistamento autonomo e in materia di consolidatori per la rete postale pubblica e le tariffe speciali corrispondenti (BdKEP – Limiti in materia di preparazione alla posta);
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della decisione impugnata, il § 51, n. 1, seconda frase, punto 5, della Postgesetz (in prosieguo: la «legge tedesca sulla posta»), secondo cui alla Deutsche Post AG viene riconosciuta, per un periodo transitorio, una posizione giuridica privilegiata (la cd. licenza esclusiva), per la sua attività in materia di smistamento della corrispondenza, viola l'art. 86, n. 1, CE, in combinato disposto con l'art. 82 CE, in quanto tale disposizione impedisce ad imprese di smistamento, indipendentemente dal fatto che si presentino come intermediari di smistamento autonomo per singoli mittenti o come consolidatori per più clienti, di ottenere sconti, su base quantitativa, in caso di prestazioni parziali per lo smistamento postale presso centri di smistamento della Deutsche Post AG.

Con il ricorso presentato ai sensi dell'art. 230, secondo comma, CE, la Repubblica federale di Germania fa valere che la decisione impugnata viola l'art. 82 CE nonché la direttiva sui servizi postali 97/67/CE⁽¹⁾ in quanto:

- la Commissione avrebbe ritenuto, a torto, che la normativa tedesca estenda la posizione dominante della Deutsche Post AG, società fornitrice di un servizio universale in ambito riservato, a danno delle imprese di smistamento che svolgono attività a monte dirette allo smistamento della posta;
- il diverso trattamento dello smistamento autonomo attraverso il mittente rispetto ad operatori postali professionali non rappresenterebbe una discriminazione ai sensi dell'art. 82 CE, nonché degli artt. 12, quinto trattino, della direttiva sui servizi postali; e

- la decisione impugnata costituirebbe un intervento prematuro nel settore legittimamente assoggettabile a riserva, ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva sui servizi postali, a favore della Deutsche Post AG, nell'ambito della licenza esclusiva.

Inoltre, la Repubblica federale di Germania fa valere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in violazione dell'art. 253 CE.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14)

Ricorso della Deutsche Post AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 22 dicembre 2004

(Causa T-493/04)

(2005/C 31/55)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 22 dicembre 2004 la Deutsche Post AG, Bonn (Germania), rappresentata dall'avv.to J. Sedemund, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione della Commissione 20 ottobre 2004 [C(2004)4001/3] relativa ad un quadro normativo per le operazioni postali preliminari e riguardante, in particolare, l'accesso di intermediari di autoprestazione postale e di consolidatori alla rete postale pubblica e le tariffe speciali connesse (BdKEP – Restrizioni nel settore delle operazioni postali preliminari);
2. condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti del ricorso proposto dalla Deutsche Post AG in conformità all'art. 230, quarto comma, CE corrispondono, con riguardo all'art. 82 CE e alla direttiva sui servizi postali 97/67/CE⁽¹⁾, a quelli fatti valere nella causa T-490/04.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, pag. 14)